



Il Ministro

per i Beni Culturali e Ambientali

Vista la legge 1-6-1939, n. 1089 sulla tutela delle cose di interesse storico e artistico;

considerato che con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 7 maggio 1965 si è provveduto alla dichiarazione di interesse particolarmente importante ai sensi della legge n. 1089 del 1939 del complesso monumentale e storico sito nel Comune di Venzone (Provincia di Udine), costituito dalla cinta fortificata comprendente le mura, le torri, il terrapieno e il fossato, nonché da diversi edifici civili posti entro la cinta medesima ed esattamente descritto al secondo capoverso del citato decreto 7 maggio 1965;

considerato che con lo stesso decreto del Ministero per la Pubblica Istruzione 7 maggio 1965 sono state dettate nei confronti degli immobili descritti al quarto capoverso del decreto medesimo, prescrizioni dirette ad evitare nocumento alle visioni prospettiche, alle condizioni di luce ed al tradizionale ambiente del complesso monumentale di Venzone dichiarato di interesse particolarmente importante;

considerato che i terremoti del 1976 hanno danneggiato gravemente il complesso monumentale di Venzone, che tuttavia sussiste nella sua struttura fondamentale;

considerato che si è provveduto alla rimozione controllata delle macerie con recupero e manutenzione degli elementi litici significativi (portali, bifore, bancali, angolari, ecc.), nonché col mantenimento in sito delle parti murarie significative non interamente crollate;

considerato che i giornali di sgombero e la documentazione raccolta durante l'opera di rimozione consentono di avere un quadro generale degli elementi recuperati;

considerato che è disponibile la schedatura con relativa documentazione fotografica elaborata nel 1974 dalla Soprintendenza ai Monumenti di Trieste, riguardante la gran parte degli edifici del centro storico di Venzone;

considerato che in seguito del terremoto del 6-5-1976 è stata formata una ulteriore documentazione sul centro storico, con strumenti di rilevamento scientifico già orientati al restauro, tra cui:

- a) il rilievo topografico plani-altimetrico eseguito con teodolite elettronico, delle linee poligonali esterne degli isolati del centro storico, con l'indicazione delle soglie e con le relative quote, delle quote stradali, ecc., a scala 1/100, e per l'intero centro storico a scala 1/500; ciò con contemporanea collocazione di capisaldi di riferimento, indicati nei rilievi;
- b) il rilievo fotogrammatico della Soprintendenza di Vienna, diretto dal professore Hans Foramitti. Tale rilievo è stato restituito graficamente dal laboratorio stesso e consegnato al Comune di Venzone nel marzo 1980;
- c) i rilievi edilizi diretti di alcuni isolati ai vari piani in scala 1/100;
- d) ulteriori ed organiche documentazioni grafiche e fotografiche;

considerato che in base all'art. 1, secondo comma, della legge 8-8-1977, n. 546, la salvaguardia del patrimonio culturale delle popolazioni costituisce preciso obiettivo da conseguire nella ricostruzione delle zone terremotate;

considerato che il Comitato di settore per i beni architettonici ed ambientali nella seduta del 16-12-1977, ha ribadito indirizzi generali per il restauro ed il ripristino alla totalità del centro storico considerato come patrimonio esistente prima del 6 maggio 1976, noto attraverso la documentazione sopra ricordata e come stato attuale che ci è noto attraverso i progetti di sgombero delle macerie;

considerato che il Comune di Venzone ha approvato in base alla vigente legislazione urbanistica il piano particolareggiato per la ricostruzione del centro storico, il quale è informato al criterio del restauro e del ripristino dell'immagine unitaria di Venzone sul quale ha espresso parere favorevole anche il Comitato di settore per i Beni Ambientali e Architettonici;

considerato che gli immobili siti in Venzone (provincia di Udine) segnati in catasto ai numeri seguenti di mappa e così specificato: Foglio 16, allegato 4, nn. 885, 1061, 936, 1316, 787 (fossato) - 883, 938, 825, 791, 799 (cinta murata e torri) - 946 (palazzetto comunale) - 944, 945, 950, 954/P (parte) (nuovo edificio comunale) - 837, 838 (ex Convento degli Eremitari oggi Casa di Riposo) - 826, 827, 878, 905/P (parte) - 925, 927, 959 lettere C (Chiesa di San Giovanni) - D (antico Battistero) - E (sagrato circostante il Duomo) - F (Duomo), sono già soggetti alle disposizioni della legge n. 1089 del 1939;

considerato che il complesso monumentale sito in Venzone (Prov. di Udine) e costituito dalla cinta fortificata comprendente le mura, le torri, il terrapieno ed il fossato nonché da tutti gli edifici civili in essi compresi, segnati in catasto ai nn. di mappa seguenti:

791 - 792 - 793 - 794 - 795 - 796 - 797 - 798 - 800 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 1311 - 1567 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 839 - 1425 - 1426 - 1427 - 1510 - 1557 - 1558 - 1609 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 1300 - 1312 - 1313 - 1314 - 1315 - 1384 - 1643 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 1283 - 886 - 887 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 888 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 1511 - 1512 - 1758 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 920 - 921 - 1318 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 1319 - 939 - 940 - 1568 - 1320 - 941 - 942 - 943 - 1513 - 949 - 951 - 952 - 953 - 954/p (parte) - 955 - 956 - 957 - 958 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 1301 - 1302 - 1303 - 1304 - 1305 - 1306 - 1321 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000 - 1001 - 1002 - 1003 - 1004 - 1005 - 1006 - 1007 - 1008 - 1009 - 1010 - 1011 - 1012 - 1013 - 1014 - 1019 - 1020 - 1021 - 1022 - 1015 - 1016 - 1385 - 1017 - 1018 - 1023 - 1024 - 1025 - 1026 - 1027 - 1028 - 1029 - 1030 - 1031 - 1032 - 1033 - 1034 - 1035 - 1036 - 1037 - 1038 - 1039 - 1040 - 1041 - 1042 - 1043 - 1325 - 1044 - 1045 - 1046 - 1047 - 1048 - 1049 - 1050 - 1051 - 1052 - 1053 - 1322 - 1324 - 1054 - 1055 - 1056 - 1057 - 1058 - 1323 - 1386 - 1559 - 884 - 922 - 923 - 924 - 1060 - 1059 - 937 - 1509 - 788 - 789 - 790 - 836 - 919 - 1508 (terrapieno) come da allegata planimetria che costituisce parte integrante del presente decreto, costituisce un insieme di opere di ingegneria militare e civile di rilevante valore storico ed artistico, unico esempio di cittadella fortificata di epoca medioevale che ancora rimane nella regione;

considerato che il valore storico ed artistico del complesso monumentale di cui sopra è determinato, oltre che alle intrinseche caratteristiche di singoli edifici, proprio dalla unitarietà del complesso che i singoli edifici concorrono a costituire e che pertanto ogni singolo è rilevante per il valore storico ed artistico del complesso monumentale, mentre reciprocamente l'intero complesso monumentale concorre a determinare l'interesse storico ed artistico di ogni singolo edificio.

D E C R E T A

- Art. 1 - Il complesso monumentale descritto 13° capoverso del presente decreto ha, per i motivi indicati nelle premesse, interesse particolarmente importante ai sensi degli artt. 1-2-3 della legge 1-6-1939, n. 1089 e viene quindi assoggettato a tutte le disposizioni di tutela contenute nella legge stessa.
- Art. 2 - Sugli immobili considerati nel presente decreto potranno essere svolti gli interventi di ripristino e restauro previsti dall'art. 14 della legge 8-8-1977, n. 546.
- Art. 3 - Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle di cui all'art. 1 del decreto del Ministero per la Pubblica Istruzione 7 maggio 1965 recante dichiarazione di interesse storico-artistico di tutto il complesso monumentale e storico della città di Venzone (prov. di Udine).

Il presente decreto verrà depositato nella casa Comunale di Venzone ove verrà affisso nell'albo Comunale. Inoltre verrà inserito nella Gazzetta Ufficiale e nel foglio Annunzi Legali della provincia di Udine. Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa a ciascun proprietario dei beni indicati. A cura del competente Soprintendente di Trieste esso verrà quindi trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.



30 gennaio 1981

IL MINISTRO
F.to Oddo Biasini



PER COPIA COMPORRE
Il Soprintendente
Arch. Luigi Pavan

Luigi Pavan



PER COPIA CONFORME
 IL RESPONSABILE
[Signature]



IL SINDACO
[Signature]

IL RESPONSABILE
[Signature]

PROVINCIA DI UDINE

Comune di Venzone

UFFICIO DI COORDINAMENTO PER LA
 RICOSTRUZIONE DEL CENTRO STORICO
 DI VENZONE

cui all'art. 2 del vigente codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Il presente decreto andrà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1980

Il Ministro: COMPAGNA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1980

Registro n. 14 A.N.A.S., foglio n. 145

(1333)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1980.

Devoluzione alla regione Sardegna, per l'anno 1980, della somma sostitutiva della quota variabile dell'I.G.E., in applicazione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 8 dello statuto speciale della regione sarda, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che attribuisce alla Regione stessa una quota della imposta generale sull'entrata « di competenza dello Stato » riscossa nell'Isola, da determinarsi per ciascun anno in relazione alle spese necessarie all'amministrazione regionale per adempiere le proprie funzioni normali;

Visto l'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, recante norme di attuazione dello statuto citato, il quale stabilisce che la detta quota deve essere fissata annualmente in base al solo gettito di spettanza dello Stato, con decreto dei Ministri del tesoro e delle finanze, d'accordo con il presidente della regione;

Visto l'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante la istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, il quale ha stabilito, fra l'altro, l'abolizione, con decorrenza dal 1° gennaio 1973, della citata imposta generale sull'entrata;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni per l'attribuzione alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano di somme sostitutive dei tributi soppressi per effetto della riforma tributaria, già assegnati alle regioni e province medesime in quota fissa ed in quota variabile;

Considerato che, in virtù del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 638/1972, alla determinazione delle somme sostitutive dei tributi assegnati in quota variabile deve procedersi mediante maggiorazione degli importi corrisposti nell'ultimo anno di applicazione dei tributi stessi, in misura da stabilirsi di anno in anno, sentite le Amministrazioni interessate, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con quello del tesoro;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1973, numero 6/2815/1973, con il quale è stato autorizzato il pagamento, a favore della regione sarda, della somma di L. 14.099.540.020 (quattordicimiliardianovemilioneicinquacentocinquantaquarantamilaventi), quale quota variabile di IGE per l'anno finanziario 1972, ultimo di applicazione del predetto tributo;

Ritenuto che la somma sostitutiva della quota variabile di IGE dovuta alla regione sarda per l'anno 1980 dovrà far carico al capitolo 1980 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1980, il cui stanziamento viene aumentato corrispondentemente, con decreto del Ministero del tesoro, mediante riduzione dal fondo per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale iscritto al capitolo 6771 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;

Vista l'adesione manifestata dal presidente della regione sarda con lettera n. 11296 del 29 ottobre 1980;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione autonoma della Sardegna è attribuita, per l'anno finanziario 1980, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e successive modifiche ed integrazioni, una somma sostitutiva della quota variabile dell'IGE, quota già alla medesima spettante in virtù dell'art. 8 dello statuto regionale.

La maggiorazione da applicare, ai sensi del citato articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 638/1972, alla quota variabile di IGE devoluta per l'anno 1972, è determinata nella misura del 559,375 per cento (cinquecentocinquantanove e trecentosettantacinque per cento).

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione del precedente art. 1 graverà sul cap. 1980 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1980.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1980

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

Il Ministro del tesoro

ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1981
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 184

(1476)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1981.

Dichiarazione di notevole interesse storico-artistico del complesso monumentale e storico in comune di Venzone.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 1° giugno 1939, n. 1089 sulla tutela delle cose di interesse storico e artistico;

Considerato che con decreto del Ministero della pubblica istruzione 7 maggio 1965 si è provveduto alla dichiarazione di interesse particolarmente importante ai sensi della legge n. 1089 del 1939 del complesso monumentale e storico sito nel comune di Venzone (provincia di Udine), costituito dalla cinta fortificata comprendente le mura, le torri, il terrapieno e il fossato, nonché da diversi edifici civili posti entro la cinta medesima ed esattamente descritto al secondo capoverso del citato decreto 7 maggio 1965;

Considerato che con lo stesso decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 maggio 1965 sono state dettate nei confronti degli immobili descritti al quarto capoverso del decreto medesimo, prescrizioni dirette ad evitare nocumento alle visioni prospettiche, alle condizioni di luce ed al tradizionale ambiente del complesso monumentale di Venzone dichiarato di interesse particolarmente importante;

Considerato che i terremoti del 1976 hanno danneggiato gravemente il complesso monumentale di Venzone, che tuttavia sussiste nella sua struttura fondamentale;

Considerato che si è provveduto alla rimozione controllata delle macerie con recupero e manutenzione degli elementi litici significativi (portali, bifore, bancali, angolari, ecc.), nonché col mantenimento in sito delle parti murarie significative non interamente crollate;

Considerato che i giornali di sgombero e la documentazione raccolta durante l'opera di rimozione consentono di avere un quadro generale degli elementi recuperati;

Considerato che è disponibile la schedatura con relativa documentazione fotografica elaborata nel 1974 dalla soprintendenza ai monumenti di Trieste, riguardante la gran parte degli edifici del centro storico di Venzone;

Considerato che in seguito al terremoto del 6 maggio 1976 è stata formata una ulteriore documentazione sul centro storico, con strumenti di rilevamento scientifico già orientati al restauro, tra cui:

a) il rilievo topografico plani-altimetrico eseguito con teodolite elettronico, delle linee poligonali esterne degli isolati del centro storico, con l'indicazione delle soglie e con le relative quote, delle quote stradali, ecc., a scala 1/100, e per l'intero centro storico a scala 1/500; ciò con contemporanea collocazione di capisaldi di riferimento, indicati nei rilievi;

b) il rilievo fotogrammatico della soprintendenza di Vienna, diretto dal professore Hans Foramitti. Tale rilievo è stato restituito graficamente dal laboratorio stesso e consegnato al comune di Venzone nel marzo 1980;

c) i rilievi edilizi diretti di alcuni isolati ai vari piani in scala 1/100;

d) ulteriori ed organiche documentazioni grafiche e fotografiche;

Considerato che in base all'art. 1, secondo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, la salvaguardia del patrimonio culturale delle popolazioni costituisce preciso obiettivo da conseguire nella ricostruzione delle zone terremotate;

Considerato che il comitato di settore per i beni architettonici ed ambientali nella seduta del 16 dicembre 1977, ha ribadito indirizzi generali per il restauro ed il ripristino alla totalità del centro storico considerato come patrimonio esistente prima del 6 maggio 1976, noto attraverso la documentazione sopra ricordata e come stato attuale che ci è noto attraverso i progetti di sgombero delle macerie;

Considerato che il comune di Venzone ha approvato in base alla vigente legislazione urbanistica il piano particolareggiato per la ricostruzione del centro storico, il quale è informato al criterio del restauro e del ripristino dell'immagine unitaria di Venzone sul quale ha espresso parere favorevole anche il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici;

Considerato che gli immobili siti in Venzone (provincia di Udine) segnati in catasto ai numeri seguenti di mappa e così specificato: foglio 16, allegato 4, numeri 885, 1061, 936, 1316, 787 (fossato), 883, 938, 825, 791, 799 (cinta murata e torri), 946 (palazzetto comunale), 944, 945, 950, 954/P (parte) (nuovo edificio comunale), 837, 838 (ex convento degli eremitani oggi casa di riposo), 826, 827, 878, 905/P (parte), 925, 927, 959, lettere C (chiesa di San Giovanni), D (antico battistero), E (sagrato circostante il duomo), F (duomo), sono già soggetti alle disposizioni della legge n. 1089 del 1939;

Considerato che il complesso monumentale sito in Venzone (provincia di Udine) è costituito dalla cinta fortificata comprendente le mura, le torri, il terrapieno ed il fossato nonché da tutti gli edifici civili in essi compresi, segnati in catasto ai numeri di mappa seguenti: 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 1311, 1567, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 839, 1425, 1426, 1427, 1510, 1557, 1558, 1609, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 1300, 1312, 1313, 1314, 1315, 1384, 1643, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 1283, 886, 887, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 888, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 1511, 1512, 1758, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 920, 921, 1318, 926, 967, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 1319, 939, 940, 1568, 1320, 941, 942, 943, 947, 948, 1513, 949, 951, 952, 953, 954/P (parte), 955, 956, 957, 958, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1321, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1385, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1325, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1322, 1324, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1323, 1386, 1559, 884, 922, 923, 924, 1060, 1059, 937, 1509, 788, 789, 790, 836, 919, 1508 (terrapieno), come da allegata planimetria che costituisce parte integrante del presente decreto, costituisce un insieme di opere di ingegneria militare e civile di rilevante valore storico ed artistico, unico esempio di cittadella fortificata di epoca medioevale che ancora rimane nella regione;

Considerato che il valore storico ed artistico del complesso monumentale di cui sopra è determinato, oltre che alle intrinseche caratteristiche di singoli edifici, proprio dalla unitarietà del complesso che i singoli edifici concorrono a costituire e che pertanto ogni singolo è rilevante per il valore storico ed artistico del complesso monumentale, mentre reciprocamente l'intero complesso monumentale concorre a determinare l'interesse storico ed artistico di ogni singolo edificio;

Decreta:

Art. 1.

Il complesso monumentale descritto al 13° capoverso del presente decreto ha, per i motivi indicati nelle premesse, interesse particolarmente importante ai sensi

degli articoli 1, 2 e 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e viene quindi assoggettato a tutte le disposizioni di tutela contenute nella legge stessa.

Art. 2.

Sugli immobili considerati nel presente decreto potranno essere svolti gli interventi di ripristino e restauro previsti dall'art. 14 della legge 8 agosto 1977, n. 546.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle di cui all'art. 1 del decreto del Ministero della pubblica istruzione 7 maggio 1965 recante dichiarazione di interesse storico-artistico di tutto il complesso monumentale e storico della città di Venzone (provincia di Udine).

Il presente decreto verrà depositato nella casa comunale di Venzone ove verrà affisso nell'albo comunale. Inoltre verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Udine. Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa a ciascun proprietario dei beni indicati. A cura del competente soprintendente di Trieste esso verrà quindi trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Roma, addì 30 gennaio 1981

(1404)

Il Ministro: BIASINI

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1981.

Rideterminazione dell'indennità di trasferta, per il personale statale, in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 26 luglio 1978, n. 417, sul trattamento di missione e di trasferimento ai magistrati, agli avvocati ed ai procuratori dello Stato, agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati militarmente, ai professori universitari ed ai dirigenti statali che consente, tra l'altro, di rideterminare annualmente, nel limite del 10 per cento delle misure in atto nell'anno precedente, le misure dell'indennità di trasferta e di altre indennità, in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, sul trattamento di missione e di trasferimento per altre categorie di dipendenti statali, il quale prevede analoga facoltà di rideterminazione nel limite del 12 per cento;

Visti gli articoli 1 e 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 852, che attribuiscono al personale dell'Amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette una particolare indennità di trasferta, rideterminabile, ai sensi dell'art. 5 della stessa legge, secondo le disposizioni di cui al suindicato decreto del Presidente della Repubblica n. 513;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 73 del 14 marzo 1980, con il quale è stato provveduto a rideterminare, a decorrere dal 1° gennaio 1980, le misure dell'indennità di trasferta e delle altre indennità ad essa connesse;

Ritenuto che ai fini della rideterminazione delle predette indennità a decorrere dal 1° gennaio 1981 occorre prendere in considerazione la variazione percentuale intervenuta tra gli anni 1980 e 1979 degli indici del costo della vita valevoli ai fini della determinazione delle variazioni dell'indennità di contingenza nei settori dell'industria e del commercio presi a base per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica del 30 gennaio 1981, n. 2153, dalla quale risulta che la suddetta variazione percentuale è stata del 18,17 per cento;

Ritenuto opportuno procedere all'aumento delle misure delle sopraindicate indennità nel limite del 10 per cento, operando gli arrotondamenti previsti dalle citate disposizioni;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1981 le misure dell'indennità di trasferta e delle altre indennità ad essa connesse sono rideterminate come segue:

a) l'indennità di trasferta (art. 1 legge 26 luglio 1978, n. 417 e art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513) è elevata:

da L. 33.000	a L. 36.300
» 27.500	» 30.300
» 23.300	» 25.700
» 17.000	» 18.700
» 12.100	» 13.400

b) l'indennità per il trasporto di mobili e masserizie su percorsi serviti da ferrovia (art. 8, comma terzo, della legge 26 luglio 1978, n. 417) è elevata da L. 73 a L. 81;

c) l'indennità per percorsi o frazioni di percorso non serviti da servizi di linea (art. 8, comma quinto, della legge 26 luglio 1978, n. 417 e art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513) è elevata da L. 121 a L. 134;

d) l'indennità per percorsi effettuati a piedi (articolo 8, comma quinto, della legge 26 luglio 1978, n. 417 e art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513) è elevata da L. 182 a L. 201;

e) l'indennità per il trasporto di mobili e masserizie su percorsi non serviti da ferrovia (art. 8, comma sesto, della legge 26 luglio 1978, n. 417 e art. 5, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513) è elevata da L. 182 a L. 201.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1981 le misure dell'indennità di trasferta di cui agli articoli 1 e 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 852, sono aumentate del 10 per cento, con arrotondamento per eccesso a lira intera.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1981
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 210

(1459)